

Legge regionale 09 febbraio 2018 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.

Art. 5

(Emittenti escluse)

1. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente capo:

a) le emittenti prive dei requisiti di cui all'articolo 4;

b) le emittenti sanzionate nei due anni precedenti alla presentazione della domanda dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione delle disposizioni di cui al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge;

c) le emittenti di televendite di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6), del decreto legislativo 177/2005;

d) le emittenti sanzionate ai sensi degli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

e) le emittenti già beneficiarie di contributi regionali a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario di cui all'articolo 55 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).